

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO FARMACIE DI NUOVA ISTITUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 102, 111, 112
- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1, 9, 10, 13 e succ. mod.
- D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 11
- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 7, 10
- Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29 e succ. mod.
- Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16
- Legge 24.03.2012, n. 27
- DPP 12.02.2014, n. 2-4/Leg

AMBITI

Istituzione nuova farmacia a seguito di pubblico concorso:

- **assegnazione al privato esercizio**
- **assegnazione al Comune che ha esercitato il diritto di prelazione;** le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite in economia, per mezzo di azienda speciale, per mezzo di consorzi tra comuni, per mezzo di società di capitali tra il comune e i farmacisti in servizio al momento della costituzione societaria

ASSEGNAZIONE AL PRIVATO ESERCIZIO - OBBLIGHI A CARICO DEL FARMACISTA

Richiesta in carta legale dell'assegnatario della nuova sede farmaceutica, indirizzata alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento da far pervenire **almeno 45 giorni** prima della prevista apertura della farmacia,

dalla quale risulti:

- generalità del richiedente (nome cognome, luogo e data di nascita, residenza)
- dichiarazione di essere l'assegnatario della sede farmaceutica
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge che sono:
 - ruolo di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia
 - esercizio di altre professioni o arti sanitarie
 - ruolo nella amministrazione dello Stato, e di enti locali o comunque pubblici
 - esercizio della professione di propagandista di prodotti medicinali
 - direzione tecnica di officine farmaceutiche
- indicazione dei locali dove si intende aprire l'esercizio (che per legge devono essere distanti almeno m. 200 da esercizi farmaceutici limitrofi, o m. 3000 per farmacie aperte in deroga al criterio demografico)
- data di apertura

(in tale occasione l'assegnatario della sede può indicare la giornata/due mezze giornate di turno di riposo settimanale che intende fruire, secondo i criteri stabiliti dal regolamento provinciale in materia)

alla quale allegare:

1. autocertificazione di iscrizione all'Ordine dei farmacisti, nella quale risultino gli estremi di iscrizione all'Ordine, la data e il luogo di conseguimento della laurea e dell'abilitazione
2. planimetria dei locali con indicazione della destinazione d'uso
3. certificato di agibilità dei locali
4. ricevuta pagamento 300 €
5. 1 marca da bollo per il rilascio del provvedimento autorizzativo

PROCEDURE: OBBLIGHI DEL FARMACISTA	PROCEDURE: ADEMPIMENTI DELLA APSS
1. Il farmacista, almeno 45 giorni prima della apertura dell'esercizio, trasmette all'APSS la richiesta di riconoscimento della titolarità della farmacia e di autorizzazione all'apertura ed esercizio della medesima 4. Il titolare provvede, in particolare, alla vidimazione del Registro di entrata e uscita stupefacenti presso il distretto sanitario dove è ubicata la farmacia, al fine dell'approvvigionamento di tali farmaci e richiede la specifica tabella merceologica al comune competente 6. Il titolare, in assenza di prescrizioni della Commissione, provvede all'apertura della farmacia alla data stabilita nel provvedimento; in caso di prescrizioni, il titolare è tenuto ad ottemperarle e a comunicarle alla APSS entro la prevista data di apertura; in caso contrario il provvedimento di cui al punto 3 decade e l'apertura è stabilita con altro provvedimento	2. L'APSS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e della regolarità della documentazione inoltrata 3. L'APSS, con apposita determinazione, autorizza la titolarità della farmacia e stabilisce la data di apertura, subordinandola al parere positivo della Commissione ispettiva di vigilanza; la deliberazione riporta il gruppo di appartenenza e le modalità di effettuazione dei turni, nelle more della loro identificazione definitiva (<i>e, se richiesto, il turno di riposo settimanale</i>). Il provvedimento è comunicato al farmacista titolare per consentire l'effettuazione delle operazioni di apertura 5. La Commissione ispettiva di vigilanza effettua l'ispezione per l'accertamento delle dotazioni ai fini della piena garanzia di un buon esercizio. 7. L'APSS comunica gli estremi dell'atto ai referenti di legge e provvede a rilasciare copia conforme del provvedimento al titolare